

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
DPD023-Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo- Avezzano**

Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli tel.085.9773592

Sede Villanova di Cepagatti (Pe) 65010

Via Nazionale, 38 Tel 085.9773586 – fax 085.9773581

Posta certificata : dpd023@pec.regiome.abruzzo.it

VERBALE RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016

Oggi 15 Settembre 2016 si è riunito il Tavolo Tecnico Nitrati, istituito con DGR 1171/2007 ed aggiornato nella composizione con DGR 992/2008, per validare il testo predisposto da questo servizio – Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei suoli, inerente la “ *Disciplina tecnica regionale per la produzione ed utilizzazione agronomica del Digestato*”, redatta ai sensi del D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF e proporre modifiche ed integrazioni alle DGR 383/2010 e 500/2009 che regolamentano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari, rispettivamente su terreni ricadenti in aree vulnerabili e non da nitrati.

Ciò in premessa , si prende atto della presenza, come da allegato foglio delle firme, dei seguenti componenti del Tavolo tecnico invitati a partecipare:

DPD019 - Servizio Promozione delle Filiere	Antonio Rocco Zinni
DPC- Servizio Gestione e Qualità delle Acque	Sabrina Di Giuseppe
ARTA Abruzzo	Angela Miccoli e Paola De Marco
COTIR	Giovanni Fecondo
Coldiretti Abruzzo	Edoardo Diligenti
CIA – Confederazione Italiana Agricoltori	Donato Di Marco
Confagricoltura Abruzzo	Maria Grazia Pulzoni
Servizio Presidi Tecnici – Uff. Direttiva Nitrati	Luciano Pollastri
Copagri Abruzzo	-----

Si precisa che tutti gli Enti su indicati sono stati opportunamente invitati con comunicazione trasmessa via Pec , in atti a questo Servizio

Dott. Luciano Pollastri

Verbale Tavolo tecnico
15.09.2016

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **738** del **15 NOV. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CORROBORATO DA 409 FOGLI

La riunione prende avvio alle ore ...10.30.....

DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO DI CUI ALL'ART. 52, COMMA 2-BIS DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 ED AI SENSI DEL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO

A) Si prende visione della **proposta di Disciplina tecnica regionale per la produzione ed utilizzazione agronomica del Digestato** , inviata in allegato alla Pec di convocazione a tutti i partecipanti.

La proposta, elaborata dall'Ufficio Direttiva Nitrati del Servizio Presidi Tecnici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale, si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF che di fatto ha armonizzato la normativa dell'uso agronomico degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato. In regione Abruzzo mancava fino ad oggi una specifica regolamentazione sull'utilizzo del digestato ai fini di fertirrigazione ed utilizzazione agronomica.

Il Tavolo tecnico conferma ed approva la proposta di cui copia è in allegato al presente verbale e che sarà inserita come allegato A e relativi sub allegati (modulistica e tabelle) nella deliberazione di G.R. che sarà presentata dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Modifiche/integrazioni da apportare alle Deliberazioni di G.R. n.383 del 10 Maggio 2010 e n.500 del 9.10.2009 che regolano rispettivamente l'utilizzazione degli effluenti zootecnici e delle acque reflue in aree ZVN e NZVN.

B) Il Dott. Pollastri precisa che per effetto della L.R. n. 29 dell'8 agosto 2011 "l'Agenzia Regionale di Servizio e di Sviluppo Agricolo e' stata soppressa e le funzioni e le competenze già dell'ARSSA sono state trasferite , nel Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e pertanto tutti i richiami all'ARSSA, rintracciabili nelle due deliberazioni di interesse del tavolo tecnico, DGR500/2009 e DGR 383/2010, sono attribuiti per competenza al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

C) Sulla base dell'analisi delle risultanze relative al monitoraggio degli apporti azotati di origine zootecnica e minerale riportati nei PUA delle aziende ricadenti in aree vulnerabili, dalla data della loro perimetrazione ad oggi, si conferma nel complesso il rispetto dei limiti di azoto imposti dalla vigente normativa. In tal senso l'obbligo della redazione del PUA per tutte le aziende ricadenti anche parzialmente nelle aree ZVN, ricomprendendo in tal senso anche quelle prive di allevamenti e che non utilizzano effluenti zootecnici, appare particolarmente restrittiva.

Si propone pertanto, anche in coerenza con quanto stabilito dal D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016. che nelle aree vulnerabili da nitrati (ZVN) il Pua venga redatto dalle aziende che producono



e/o utilizzano effluenti zootecnici e/o acque reflue e/o digestato nei quantitativi pari ad almeno 3000 kg di azoto annuo al campo.

Lo stesso obbligo permane per le aziende con consistenza pari o superiore a 500 UBA ed alle aziende di cui al decreto Lgs.152/2006 Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006.

Inoltre, in applicazione del comma 9 dell'art.40 dello stesso D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, circa l'adozione di misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative, tenuto conto degli ordinamenti colturali intensivi che più di altri possono contribuire all'innalzamento delle pressioni dei composti azotati sui corpi idrici si ritiene opportuno obbligare alla redazione del PUA anche quelle aziende che conducono terreni con superfici superiori ad un Ha di SAU e ricadenti in aree ZVN e destinate alla coltivazione di colture orticole e/ o frutticole.

Di conseguenza:

il comma 5 dell'art. 2 "**Ambito di applicazione, soggetti obbligati e tempi di attuazione**" di cui al TITOLO I della DGR 383/2010 è così modificato:

5. Sono obbligate agli adempimenti amministrativi e alle prescrizioni tecnico-agronomiche previste dal presente Programma di azione le aziende agricole e/o zootecniche, di cui al precedente comma, che siano iscritte alla CCIAA.

Il comma 3 dell'art.10 Disposizioni generali del Titolo II Capo I *Piani di Utilizzazione agronomica* della DGR 383/2010 è così modificato:

3. Le aziende di cui all'art. 2 del presente Programma di azione sono tenute a compilare il registro dei fertilizzanti, composto da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio Direttiva Nitrati del Servizio Presidi Tecnici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale della regione Abruzzo, redatto conformemente allo schema di cui all'allegato 4 al presente programma, ovvero fornito su supporto informatico dallo stesso Ufficio regionale.

I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità incaricata ai controlli per i tre anni successivi all'ultima utilizzazione. I dati contenuti nei registri dovranno trovare riscontro nella documentazione fiscale dell'azienda (fatture, contabilità aziendale) e rispettare le dosi di concimazione azotata tenendo conto delle risultanze scaturite dalla redazione del PUA per il calcolo del Bilancio Utile Azotato.

Il comma 1 dell'art.11 "**Piano di utilizzazione agronomica (PUA)** di cui al Titolo II Capo I della DGR 383/2010 valido per le aree ZVN è così modificato:

1. *Le aziende agricole e/o zootecniche così come individuate all'art.2 del presente programma sono tenute alla redazione e presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) se:*

- a) *utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, ovvero da digestato di cui all'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, superiore a 3000 kg*
- b) *detengono allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I di cui al D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016*



Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the page.

c) sono autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) conducono terreni con superfici superiori ad un Ha di SAU, ricadenti in aree ZVN, e destinate alla coltivazione di colture orticole e/ o frutticole.

D) Per quanto concerne l'adempimento " Comunicazione" si prende atto che non sono cambiati i parametri di riferimento per l'obbligo di presentazione da parte delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e/o digestato ma, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) appare necessario aggiornare le procedure di presentazione delle comunicazioni prevedendo l'inoltro ai Comuni e alla stessa Regione per il tramite dei SUAP territorialmente competenti.

Di conseguenza sono così modificati:

il comma 1 dell'art.22 "Disciplina della comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così modificato

1. *La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del DPR 13 marzo 2013, n.59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione.*

Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare una quantità di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 2 Allegato I del presente provvedimento.

La comunicazione va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il comune ove è sita l'azienda. L'invio della comunicazione, firmata dall'interessato o dal mandatario, se non presente altro sistema telematico, avviene mediante Posta Elettronica Certificata, consentendo in tal modo la ricezione direttamente all'interno del sistema di protocollo dell'Autorità competente.

Il SUAP, provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione alla struttura comunale competente in materia ed al contestuale invio ad eventuali ulteriori comuni territorialmente competenti, nel caso in cui lo stoccaggio e/o lo spandimento siano effettuati in comuni diversi da quello dove è sita l'azienda.

Si precisa che in caso di adesione alla presentazione avvalendosi dell'AUA, si potrà fare riferimento alla modulistica relativa per ogni specifica tipologia di spandimento, predisposta per i SUAP (modello nazionale semplificato e unificato per la richiesta AUA)

al comma 2 dell'art.22 "Disciplina della comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 il termine "al sindaco del Comune" è modificato in "al SUAP del Comune "

Il comma 6 dell'art.22 "Disciplina della comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così sostituito:

6. *Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della*



Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata dpd023@pec.regione.abruzzo.it.

il comma 1 dell'art.23 "Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così modificato:

La comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all' allegato III al presente provvedimento, segue le medesime procedure di presentazione richiamate al precedente art. 22 e valide per la comunicazione in forma completa. Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda con produzione e/o utilizzazione di azoto proveniente da effluenti di allevamento compresa tra 3.001 e 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 Allegato 1, di cui presente provvedimento.

al comma 2 dell'art.23 "Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 il termine "al sindaco del Comune" è così modificato "al SUAP del Comune "

Il comma 6 dell'art.23 "Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così sostituito:

6. Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata dpd023@pec.regione.abruzzo.it.

al comma 1 dell'art.24 "Comunicazione semplificata per lo spandimento delle acque reflue" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 il termine "che deve essere presentata in triplice copia al sindaco del Comune" è così modificato "che deve essere presentata al SUAP del Comune "

Il comma 6 dell'art.24 "Comunicazione semplificata per lo spandimento delle acque reflue" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così sostituito:

6. Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata dpd023@pec.regione.abruzzo.it.

Il comma 3 dell'art.25 "Comunicazioni successive" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è soppresso.

E) Registro Utilizzazioni

Al fine di consentire una verifica puntuale e una tracciabilità delle movimentazioni/utilizzazioni ai sensi dell'art.42 comma 6 del D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 è istituito un Registro delle Utilizzazioni valido per le registrazioni delle movimentazioni di effluenti, acque reflue e di Digestato sia per le aree vulnerabile sia per quelle non vulnerabili. All'uopo è stato predisposto il format del registro che sarà allegato alla Deliberazione G.R. di approvazione e posto in calce al presente verbale.



Di conseguenza al **Titolo VI** di cui alla **DGR 500/2009** nonché al **Titolo III** di cui alla **DGR 383/2010** sono aggiunti rispettivamente l'art.28bis e l'art. 15bis "Il Registro delle Utilizzazioni" come di seguito esposti:

1. Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica, il titolare della comunicazione deve detenere il "REGISTRO delle UTILIZZAZIONI", atto a registrare le operazioni di spandimento sia per gli effluenti di allevamento che per le acque reflue nonché per il digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici.

Il registro composto da fogli numerati, è datato e vidimato dagli uffici regionali competenti o dal comune in cui ha sede l'azienda.

2. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda è obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto cui l'uscita stessa si riferisce. Qualora trattasi di movimentazioni e spandimenti effettuati all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, si farà riferimento alla comunicazione presentata per l'attività di spandimento.

3. Per garantire una uniforme compilazione e la raccolta dei dati richiesti è predisposto il format del **Registro delle Utilizzazioni** dal quale risultano:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato sia in ingresso che in uscita dall'azienda;

c) le operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e del digestato.

Nel registro aziendale le informazioni richieste sono annotate entro i 15 giorni successivi all'effettuazione delle operazioni stesse.

La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:

- della utilizzazione dei terreni dichiarati di pieno possesso e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;

- del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

4. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

F) Controlli

Alla luce di una potenziata sinergia tra enti diversi, utile al trasferimento delle informazioni ed alla costituzione di una banca dati anche ai fini del monitoraggio del programma, l'art. 30 "Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili" del Titolo VII di cui alla **DGR500/2009** è così modificato ed integrato:

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.



Handwritten signature at the bottom right of the page.

2. La Regione trasmette, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso

3. Il comune che riceve, per il tramite del SUAP, le comunicazioni di cui all'articolo 23, ne controlla la corretta compilazione. In caso di documentazione incompleta e/o non correttamente compilata, ne richiede l'integrazione o la correzione. In caso di adesione da parte del titolare dell'azienda all'AUA, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale provvede ad espletare le procedure di controllo dandone poi conferma dell'esito.

4. Al fine di consentire la creazione di un Database delle comunicazioni annualmente presentate a livello regionale, utile ai fini di raccolta dati, monitoraggio e controllo, i SUAP territorialmente competenti, trasmettono anche alla Regione le comunicazioni ricevute, nonché quelle di variazione, trasmettendone copia al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo afferente al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo – mail pec : dpd023@pec.regione.abruzzo.it

5. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della regione Abruzzo, attraverso i suoi uffici competenti effettua sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni e/o PUA presentati per campagna agraria; quelli aziendali per il 4%. La Regione può effettuare analisi, dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, con particolare riguardo a quelli più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo. Tale fase potrà avvalersi delle specifiche competenze dell'ARTA.

G) Sanzioni

A seguito della emanazione della L.R. n.44 del 29 dicembre 2011, successiva alla adozione delle deliberazioni di G.R. n. 500/2009 e 383/2010 e fatto salvo quanto previsto nel DL.vo 152/2006, si propone di:

al Titolo VII della DGR 500/2009 è aggiunto l'art.32 (Sanzioni) come di seguito riportato

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del DL.vo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 29 dicembre 2011 n.44 di cui al Titolo III (Attuazione della Direttiva 91/676/CE) Capo I art.29 e art.30

Il comma 5 dell'art.20 " Disposizioni transitorie, finali e sanzioni" di cui al Titolo IV della DGR 383/2010 è così modificato:

5. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del DL.vo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 29 dicembre 2011 n.44 di cui al Titolo III (Attuazione della Direttiva 91/676/CE) Capo I art.29 e art.30.

H) Periodo di divieto spandimento

Tenuto conto della necessità di riequilibrare il peso del vincolo divieto di spandimento tra le aree ZVN e NZVN in funzione del grado di vulnerabilità rispetto alla componente azoto, si propone quanto segue:



Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Il punto m) del comma 1 dell'art.5 Divieti di utilizzazione dei liquami di cui al Titolo II della DGR500/2009 a valere per le aree NZVN è così modificato:

m) in considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietata la distribuzione del digestato, nella sua forma non palabile, nelle aree non vulnerabili da nitrati nel periodo temporale compreso tra il 1 dicembre ed il 31 Gennaio.

Tale norma non si applica qualora l'azienda adotti sistemi di distribuzione localizzata con interrimento diretto delle frazioni non palabili.

La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo mediante i bollettini agrometeorologici.;

Il comma 2 dell'art.5 Divieti di utilizzazione dei liquami e distanze di rispetto di cui al Capo I del Titolo della DGR 383/2010 a valere per le aree ZVN è così modificato:

in considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietato nelle aree vulnerabili da nitrati nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture). Ciascuna azienda all'interno del periodo sopra citato è tenuta ad indicare nel Piano di utilizzazione agronomica di cui al successivo art. 11 il periodo di non spandimento.

La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo mediante i bollettini agrometeorologici.;

I) Nuovi Riferimenti tecnici tabellari

Il D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF ha integrato alcuni valori tabellari specifici di carattere tecnico. In particolare la variazione ha riguardato alcune nuove voci tecniche di calcolo per alcune categorie animali .

Di conseguenza:

- **la Tab.1 dell'All.1 di cui D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF "Effluenti zootecnici; quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione" (in allegato al presente verbale) sostituisce:**

la tab.1 dell'All.1 inserita nella DGR 500/2009

la tab. 2 dell'All.7 inserita nella DGR 383/2010

- **la Tab.2 dell'All.1 di cui D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF "Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame" (in allegato al presente verbale) sostituisce:**

la tab.2 dell'All.1 inserita nella DGR 500/2009

la tab. 1 dell'All.7 inserita nella DGR 383/2010

Lo stesso D.M. ha anche confermato (in allegato al presente verbale) lo **schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione** previsti dal decreto in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino.

Tale schema sostituisce :

- lo schema riportato alle pp.18 e 19 della DGR 500 del 9.10.2009
- la Tabella 6 "Classe dimensionale degli allevamenti di tipo avicolo, suinicolo e bovino" di cui all' All.7 della DGR n.383 del 10 Maggio 2010

Quanto è emerso dal presente verbale sarà riportato in sede di presentazione della proposta di Deliberazione di G.R. quale relazione del Tavolo Tecnico Nitrati ed a supporto delle modifiche/integrazioni delle deliberazioni DGR n.383 del 10 Maggio 2010 e DGR 500 del 9.10.2009 nonché per l'approvazione della Disciplina tecnica regionale in materia di produzione ed utilizzazione agronomica del Digestato.

Letto ed approvato da tutti i presenti

Il presente verbale, è chiuso in data 03 OTT 2016 alle ore 11.00.

Antonio Rocco Zinni 

Sabrina Di Giuseppe 


Angela Miccoli 

Paola De Marco 

Giovanni Fecondo 

Edoardo Diligenti 

Donato Di Marco 

Maria Grazia Pulzoni 

Luciano Pollastri 

